

**SCHEMA DI CONVENZIONE**

**ART. 56 D.LGS. N. 107/2017**

**GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE, ART. 5, C. 1,**

**LETT. E), D.LGS. N. 107/2017**

**TUTELA DEGLI ANIMALI E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, AI SENSI**

**DELLA LEGGE 14 AGOSTO 1991, N. 281**

L'anno DUEMILAVENTITTE, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_,  
in Boschi Sant'Anna, presso la Residenza Municipale, sita in  
Piazza Sant'Anna, n. 31, tra:

1. Il/La \_\_\_\_\_, nato/a in \_\_\_\_\_ ( ) il  
/ / \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, il/la quale in qualità di

Responsabile dell'Area \_\_\_\_\_, decreto di nomina n.

\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_, dichiara di avere preliminarmente

verificato l'insussistenza a suo carico dell'obbligo di

astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto

di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e

recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, e

al Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali

e alla Legge 190/2012 e interviene nel presente atto in nome e

per conto del Comune di Boschi Sant'Anna C.F. e partita IVA

00686570235, Piazza Sant'Anna n. 31, per la qual carica è

domiciliato/a;

2. Il Sig. Gianfranco Fanton, nato in Cavarzere (VE) il

02/03/1956, il quale interviene nel presente atto in qualità di

Presidente e legale rappresentante, dell'Associazione Lega

Europea per la Difesa del Cane ODV, con Sede Legale in Merlara

- (PD) - Via Argine n. 863, C.F.91015730285, P.IVA 04163030283,

iscritta al R.U.N.T.S. 20/12/2022 al n. 84914;

**PREMESSO CHE:**

- il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il "Codice del Terzo Settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (art. 2 del D.Lgs. 117/2017);

- il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);

- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per

l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;

- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 21/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, sono stati formulati indirizzi al Responsabile del procedimento relativamente all'attivazione delle procedure necessarie per la gestione e l'affidamento delle attività di custodia degli animali d'affezione dimessi dal canile/gattile sanitario provinciale e per i quali non sia stato

identificato/reperito il proprietario;

- con avviso n. 3272 del 30/06/2022 pubblicato sul sito

istituzionale nella sezione amministrazione trasparente è stato

dato avvio alla procedura per consentire a tutte le associazioni

e le organizzazioni di volontariato accedere alla collaborazione

con l'ente;

- con Determinazione/D.G.C./D.C.C. n. \_\_ del \_\_\_\_\_ sono state

approvate le risultanze della procedura di co-programmazione e

co-progettazione, ed il relativo schema di convenzione,

espletate ai sensi degli artt. 55-56 del D.Lgs. n. 107/2017;

Tanto richiamato e premesso, il Comune e l'Associazione

convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1 - ACCETTAZIONE DELLE PREMESSE**

Le premesse, accettate, costituiscono parte integrante della

presente Convenzione.

**ART. 2 -OGGETTO**

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale,

applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa

procedura ad evidenza pubblica, il Comune si avvale

dell'attività dell'Associazione denominata Lega Europea per la

Difesa del Cane ODV, iscritta nel R.U.N.T.S. e, quindi, affida

alla stessa la gestione dell'attività di interesse generale art.

5, c. 1, lett. e), D.LGS. N. 107/2017, "... tutela degli animali

e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto

1991, n. 281".

**ART. 3 - FINALITÀ E SCOPI**

Il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione per finalità di promozione e diffusione delle attività socialmente aggreganti ed inclusive, che valorizzino la persona, migliorino la qualità della vita dell'individuo e, di conseguenza, della collettività.

~~L'individuazione dell'organizzazione di volontariato / associazione con cui stipulare la convenzione è stata effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure ad evidenza pubblica riservate alle medesime.~~

Le finalità e scopi che si intendono perseguire con il convenzionamento sono:

a) tutela degli animali d'affezione, dimessi dopo il periodo di osservazione presso il canile sanitario a seguito cattura, oppure recuperati a seguito di provvedimento di tutela emesso dal Comune, con custodia, mantenimento, cura, assistenza sanitaria ordinaria, rieducazione comportamentale e affidamento in adozione;

b) sensibilizzazione ed informazione alla popolazione, nel tramite di azioni congiunte tra i soggetti coinvolti, per la diffusione della conoscenza delle normative in materia di tutela e benessere degli animali d'affezione, con particolare riguardo alla prevenzione del randagismo;

c) conoscenza del territorio, con censimento e localizzazione

della popolazione detentrica di animali d'affezione, per monitorare e prevenire situazioni attivanti i processi oggetto della convenzione.

#### **ART. 4 - SOGGETTI RESPONSABILI**

I soggetti responsabili individuati per ambiti di competenza, nei processi gestionali di sussidiarietà e cooperazione, sono:

- il Comune di Boschi Sant'Anna, che attiva le conseguenti azioni per il perseguimento e raggiungimento, assieme e di comune accordo con L.Eu.Di.Ca., delle finalità e scopi del convenzionamento; ulteriormente vigila sull'operato di quest'ultima, ne sostiene proporzionalmente i costi a mezzo rimborso documentato, concorda, con opportuno confronto univoco, la presa in custodia degli animali d'affezione, promuove e gestisce la "campagna" di sensibilizzazione ed informazione alla popolazione, censisce e localizza gli animali presenti sul territorio; detiene (implementa) e custodisce i dati risultanti da tale censimento e localizzazione;

- l'Associazione L.Eu.Di.Ca. che agisce per il perseguimento e raggiungimento, assieme al Comune, delle finalità e scopi del convenzionamento; comunica sull'andamento del servizio sotto l'aspetto di tipologia e frequenza di casistiche, con indicizzazione periodica degli animali ospitati, sulla rispondenza delle azioni promosse di sensibilizzazione ed informazione alla popolazione, sull'andamento dei costi diretti ed indiretti proporzionalmente imputabili a rimborso nei suoi

confronti;

**ART. 5 - IMPEGNO DELL'ASSOCIAZIONE**

Definite come azioni a carico di L.Eu.Di.Ca. nello svolgimento del servizio minimo essenziale, istituzionalmente in sussidiarietà al Comune, sono:

- Ricovero dei cani/gatti presso la propria struttura; più specificatamente la sistemazione dei cani/gatti dovrà avvenire in box o recinti all'esterno dei quali dovrà essere apposto ben visibile un cartello riportante il n° di box;

- Garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile per i cani/gatti ospitati secondo la regola di buona condotta e diligente cura;

- Garantire l'alimentazione con mangimi bilanciati in qualità e quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute;

- Assicurare a ciascun animale uno spazio minimo nel box sufficiente alla sua permanenza; i box dovranno essere dotati di abbeveraggio permanente e di adeguate protezioni contro le avversità meteorologiche;

- Tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico-sanitarie ottimali rimuovendo le deiezioni solide e liquide;

- Effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazioni antiparassitarie e derattizzazione dell'intera

area adibita a canile;

- Prestare le cure sanitarie ordinarie agli animali ospitati, successivamente al primo intervento del Canile Sanitario dell'Azienda ULSS 9 Scaligera;

- Agevolare e promuovere l'affidamento ed adozione dei cani ai privati con adeguate campagne di sensibilizzazione indirizzate ai cittadini e concordate con l'Amministrazione che contribuirà a seconda delle possibilità, patrocinando tali azioni. La cessione dell'animale dovrà essere comunicata al Servizio Veterinario competente, completa dei dati anagrafici dell'adottante o affidatario e delle caratteristiche dell'animale, nonché il numero di microchip. L'adozione sarà consentita solo ai maggiorenni, che non abbiano subito denunce o condanne per reati contro il benessere di animali, o che non svolgono sperimentazione su animali, o che non esercitino attività di allevamento e commercializzazione di animali di affezione. L'adozione sarà altresì consentita ai richiedenti che non abbiano avuto problemi con la giustizia per le specie di cani aggressive, o con il maltrattamento.

- L'approvvigionamento dei materiali di consumo per il corretto espletamento del servizio e corretto funzionamento della struttura, compresi i prodotti per la pulizia, la disinfestazione e la disinfezione;

- Il pagamento di tutte le utenze (luce, acqua, gas, telefono,

rifiuti, ecc) per il funzionamento del servizio;

- Stipulazione delle assicurazioni previste dalla normativa, sia per i soggetti operanti nel contesto dell'associazione che per i luoghi, ove dovute;

- La tenuta di un registro di carico e scarico degli animali, in cui dovrà essere annotato l'ingresso e l'uscita di ogni animale, e il riferimento identificativo (microchip). Le entrate dovranno essere accompagnate dal verbale di cattura, e eventuale documento di dimissione dal canile sanitario della competente ULSS. Le uscite dovranno essere registrate a seguito di restituzione del cane al legittimo proprietario, affido, affido temporaneo, decesso, soppressione. Tale registro, cartaceo o informatico, garantirà in modo permanente la tracciabilità dei movimenti di ingresso / uscita e delle relative date;

- La tenuta di un ulteriore registro, anche su supporto informatico, all'interno del quale vi sia la fotografia del cane con la descrizione sommaria dell'animale e gli estremi del microchip oltre che la provenienza. Tali registri dovranno essere sempre accuratamente compilati e aggiornati e dovranno essere presentati ed esibiti su richiesta del personale dell'amministrazione addetto ai controlli e alle verifiche periodiche.

#### **Art. 6 - IMPEGNO DEL COMUNE**

Definite come azioni da eseguirsi dal Comune e congiuntamente a L.Eu.Di.Ca. nell'ottica della sensibilizzazione ed informazione

per la tutela e benessere degli animali d'affezione, con particolare riguardo alla prevenzione del randagismo, sono:

- L'organizzazione di almeno 2 incontri/anno, aperti ai cittadini residenti nel Comune di Boschi Sant'Anna, per la trattazione delle normative e delle buone pratiche per la detenzione di animali d'affezione e per le casistiche a queste correlate; in questa azione il Comune darà disponibilità dei luoghi, oltre che il sostegno all'iniziativa, mentre l'Associazione disporrà di proprio personale per la relazione agli intervenuti;

- La creazione e l'inserimento nella home-page del sito internet istituzionale del Comune di apposita sezione/pagina web, per la presentazione e promozione dell'Associazione, anche attraverso link di re-indirizzamento al sito dell'Associazione;

- La verifica a campione sul territorio comunale, con frequenza concordata, nel mezzo del personale del Comando di Polizia Locale, dello stato di detenzione degli animali d'affezione.

#### **Art. 7 - RIMBORSI**

Sono rimborsabili, quale recupero di spese effettivamente sostenute, tutti gli oneri debitamente documentati, ascrivibili nel bilancio dell'Associazione e necessari all'espletamento del servizio oggetto della Convenzione, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo vi sono:

- copertura assicurativa, per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;

- gli alimenti e i presidi sanitari per la cura degli animali per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- materiali di consumo per il corretto espletamento del servizio e corretto funzionamento della struttura, compresi i prodotti per la pulizia, la disinfestazione e la disinfezione;
- le utenze (luce, acqua, gas, telefono, rifiuti, ecc) per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- i costi sostenuti per la formazione dei volontari, se connessa alla presente convenzione.

Il metodo di rendicontazione è quello descritto nell'Allegato al verbale della seduta di co-progettazione del 30/05/2023, che costituisce in tal senso parte integrante della presente convenzione.

In via esemplificativa, indicizzando da bilancio depositato e riferito ai costi sopra menzionati, è stato determinato il rimborso per capo/animale custodito presso la struttura giornaliero, per € 6,10 animale/giorno (oltre IVA di legge).

Nell'eventualità che durante l'anno solare non si verificano casi di custodia, al fine di determinare un rimborso annuo all'Associazione, sono valutati i costi fissi indipendentemente dalla presenza di animali, determinando l'importo da rimborsare in € \_\_\_\_, come determinato dal verbale di co-progettazione della seduta del 30/05/2023.

La corresponsione dei rimborsi avverrà in due momenti: una in forma anticipativa / previsionale, su richiesta dell'Associazione ed entro il mese di giugno di ogni anno, ed una a consuntivo validato all'Organo di Controllo, da rendersi entro il mese di marzo dell'anno successivo di competenza

#### **ART. 8 - DURATA**

La durata del convenzionamento è fissato in 3 anni dalla data di sottoscrizione del presente atto.

#### **ART. 9 - CONTROLLI**

I controlli sull'operatività del convenzionamento sono in capo al Comune, che a mezzo di proprio personale può verificare anche presso le sedi operative di L.Eu.Di.Ca. la rispondenza di quanto previsto per il servizio.

#### **ART. 10 - RESPONSABILITÀ**

la responsabilità nei rapporti con i soggetti terzi per l'operato conseguente all'attuazione del convenzionamento è in capo a L.Eu.Di.Ca.; a norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, la stessa dichiara di essere dotata di una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi; gli oneri economici assicurativi, per quota al servizio convenzionato, sono ascrivibili ai rimborsi.

#### **ART. 11 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

La risoluzione del convenzionamento è in facoltà ai soggetti coinvolti per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte; ulteriormente il Comune può avviare la procedura di risoluzione al verificarsi di cessazione, liquidazione o mutazione della natura giuridica dell'Associazione; la risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta della conclusione del procedimento di contestazione.

#### **ART. 12 - CONTROVERSIE**

Le controversie tra le parti, se insorgenti e riferite all'applicazione del progetto e dei disposti convenzionali, saranno ricomposte con un tentativo di amichevole conciliazione; diversamente sarà competente il Tribunale di Verona.

#### **ART. 13 - RINVIO DI NORMATIVA**

Per tutto quanto qui non previsto e normato, il Comune e l'Associazione rinviano alla normativa afferente il Codice del Terzo Settore ed al codice civile. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente, se non comportano modifiche sostanziali alla stessa o svantaggio per gli intervenuti.

#### **ART. 14 - ELEZIONE DI DOMICILIO**

Agli effetti della presente Convenzione la ditta incaricata elegge il proprio domicilio in Boschi Sant'Anna Piazza Sant'Anna, n. 31, presso la Sede dell'Amministrazione Comunale.

**ART. 15 - SPESE**

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente, ove applicabili, sono a carico dell'Associazione.

Il Comune e l'Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

**ART. 16 - CONDIZIONI DI OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO.**

Si procederà alla risoluzione della convenzione nel caso di violazione da parte dell'Associazione e per il tramite dei suoi associati a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e del Codice di comportamento del Comune di Boschi Sant'Anna adottato con deliberazione di G.C. n. 03 del 30/01/2014, pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Boschi Sant'Anna, sezione amministrazione trasparente.

**ART. 17 - NORMA ANTICORRUZIONE**

Si dà atto che il Sig. Gianfranco Fanton, in rappresentanza dell'Associazione L.Eu.Di.Ca., dichiara, ai sensi dell'art. 53, c. 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato

poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Boschi

Sant'Anna per il triennio successivo alla conclusione del rapporto di lavoro e sino alla data dell'avvio della procedura di cui alla presente convenzione.

#### **ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del regolamento U.E. n. 2016/679 (G.D.P.R.) relativo alla protezione del dato personale, i dati forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, dal Comune di Boschi Sant'Anna al fine dell'esecuzione della convenzione.

L'Associazione sarà designata, ai sensi del G.D.P.R., responsabile del trattamento dei dati personali, di cui è titolare il Comune, che al medesimo saranno affidati per l'esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione.

#### **ART. 20 - NORME GENERALI**

L'Associazione dichiara di non essere sottoposta alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né esser nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto su 15 (quindici) pagine e parte della sedicesima.

Le parti, letta la presente e confermandone ogni sua parte,  
l'approvano e sottoscrivono.

IL COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA

\_\_\_\_\_

L'ASSOCIAZIONE LE.U.DI.CA.

\_\_\_\_\_

.